

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 11/01/2022

A tutti le Aziende

Loro sedi

CIRCOLARE FLASH N. 3

**Oggetto: LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
PREVENTIVA ATTENZIONE ALLA SANZIONI**

Abbiamo atteso un po' di tempo prima di emanare questa circolare Flash, poiché attendevamo notizie più certe e chiare dagli Organi di Vigilanza su come adempiere per questo "assurdo" nuovo obbligo, anzi la nostra speranza era quella che addirittura in fase di conversione venisse completamente tolto. Non vedendo ad oggi nessun chiarimento ed essendo già in vigore la legge e le relative sanzioni, non possiamo esonerarci dal mettervi al corrente di questo nuovo adempimento, pur essendo vaga la norma e piena di dubbi, ma veniamo all'analisi dell'argomento.

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro prevede l'applicazione di un provvedimento di **sospensione dell'attività imprenditoriale da adottare in tutti i casi in cui si verifica un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.** La comunicazione preventiva deve essere effettuata mediante SMS (il cui numero ad oggi non esiste) o posta elettronica (**si presume l'indirizzo dell'Itl competente per Provincia**). In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. **Tuttavia, al momento, non è previsto un modello di comunicazione ad hoc da utilizzare per l'adempimento.**

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

Stante questa novità, appare evidente l'aggravamento delle posizioni di tutti quei committenti che utilizzano - **spesso in maniera un po' troppo disinvolta** - questa particolare forma contrattuale priva, prima d'ora, di alcun tipo di

tracciamento e con l'unico obbligo di effettuazione della ritenuta d'acconto del 20% ai fini IRPEF.

Al riguardo alcune osservazioni si rendono necessarie.

La novella, con riferimento alle modalità operative di effettuazione di questa comunicazione, fa discutibilmente riferimento all'art. 15, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) **riguardante le "chiamate" dei lavoratori intermittenti. In questo caso, tuttavia, il legislatore non ha forse tenuto in debito conto che, per i lavoratori autonomi, non è prevista - come invece accade per l'assunzione del lavoratore intermittente - la comunicazione preventiva d'instaurazione del rapporto di lavoro effettuata col sistema Unilav.** Infatti, solo questo sistema, popolato dai nodi regionali, è attualmente in grado di fornire, in tempo reale e su tutto il territorio nazionale, l'evidenza della regolarità del rapporto di lavoro con la data d'inizio della prestazione.

Le comunicazioni, così come prevede la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, effettuate ai singoli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti **(peraltro con modalità non concretamente realizzabili nell'immediato)** potranno essere tutt'al più consultate da chi si trova presso la sede di quell'ufficio, ma non da chi è in accesso ispettivo e deve decidere, in tempo reale, se adottare o meno il provvedimento cautelare di sospensione.

Al momento, dunque, la norma è più foriera di dubbi che di certezze. **Infatti, la disposizione in esame non prevede né una vacatio legis né un periodo transitorio** da poter eventualmente sfruttare per creare un modello di comunicazione ad hoc da utilizzare per l'adempimento, per progettare un sistema di acquisizione di queste nuove comunicazioni e, non ultimo, per consentire ai committenti di recepire questo nuovo adempimento obbligatorio.

E' dunque prevedibile che, a partire dal 21 dicembre 2021, le e-mail/pec delle articolazioni territoriali dell'INL vengano inondate dalle comunicazioni spedite dai committenti (ricordo che, al momento, non esiste alcun numero di telefono a cui trasmettere l'SMS).

Al riguardo, interpretando letteralmente la nuova disposizione, è lecito ritenere che le comunicazioni da effettuare siano soltanto quelle dei contratti di lavoro autonomo occasionale che iniziano (o che vengono prorogati) dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione), e non anche quelli già in corso precedentemente.

La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente, relativamente alla tempistica, in analogia con quanto previsto per le evocate prestazioni svolte dai lavoratori intermittenti, la

comunicazione verrà considerata tempestiva se fatta fino ad un minuto prima dell'inizio della prestazione lavorativa.

Per far luce su questi ed altri dubbi che il nuovo adempimento obbligatorio ha suscitato, sarà necessario attendere i prevedibili chiarimenti che verranno a tale scopo diramati dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

E' vero anche però, come anzidetto, che la Legge è già in vigore e di conseguenza le relative sanzioni, pertanto l'instaurazione di un rapporto autonomo di lavoro occasionale, anche se non è chiaro, dovrà essere comunicato in via preventiva.

Pertanto al verificarsi dell'utilizzo di collaborazioni autonome occasionali Vi invitiamo per il momento di effettuare la comunicazione preventiva con i dati dell'Azienda, del Collaboratore e la durata, alla Pec della ITL di competenza; l'indirizzo per la provincia di Firenze è: itl.firenze@pec.ispettorato.gov.it

Ci auguriamo di poter tornare sull'argomento quanto prima, nella speranza di avere chiarimenti sufficienti per adempiere in modo adeguato, nel frattempo chi dovesse instaurare questo tipo di rapporto, pur non essendoci ad oggi una modulistica ad hoc, lo invitiamo a fare la comunicazione preventiva.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI